



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Domenico Savio"

Anno educativo 2024-2025

Premessa

Con la partecipazione alla presente procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Stazione Appaltante

- Comune di Biancavilla - Via Vitt. Emanuele 467, 95033 Biancavilla (CT);
- Codice NUTS: ITG17;
- Punti di Contatto: 095/7600111 – 095/7600405;
- Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 Avv. Davide Marino (Capo della P.O. n. 1);
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it;
- Sito internet: www.comune.biancavilla.ct.it

Oggetto dell'appalto

Gestione del servizio di Asilo Nido Comunale "Domenico Savio", ubicato in Biancavilla, Via F. Turati n. 145, autorizzato ad ospitare fino ad un massimo di n. 44 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, distinti in semidivezzi e divezzi.

Procedura di gara

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura sarà interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

L'affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di Offerta (RDO) con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma del Mercato Elettronico (MePA) utilizzando le relative Schede di RDO, rivolta a soggetti abilitati alla categoria Merceologica "Servizi Sociali" selezionati attraverso Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse.

Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è di circa 10 mesi (dieci) dalla data di consegna del servizio, presumibilmente a decorrere dal 10.03.2024, salvo differimenti dovuti all'istruttoria e/o perfezionamento delle procedure di gara.

Importo a base di gara

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 509.871,00, oltre iva al 5%;

Con la predetta somma l'affidatario deve garantire, ai fini dell'espletamento del servizio, nel rispetto del presente disciplinare il seguente personale:

- n. 1 Coordinatore (part-time) D3/E1 per n. 920 ore x costo orario di € 28,28;
- n. 11 Educatori Professionale (part-time) D2 per n. 10.360 ore x costo orario € 26,50;
- n. 6 Ausiliari (part-time) B1 per n. 6.240 ore x costo orario € 21,94;



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

- n. 1 Cuoco (part-time) C1 per n. 960 ore x costo orario € 26,63;
- n. 1 Responsabile Amministrativo D1 per n. 900 x costo orario € 25,07;
- n. 10.080 presunti pasti x € 2,00 a pasto;
- Oneri di gestione pari ad € 7.000,00;

Qualora il numero di bambini fosse inferiore a 44 unità, entro i parametri degli standard strutturali ed organizzativi, di cui al D.P.R.S. del 16 maggio 2013, dovrà essere diminuito il numero degli operatori con riduzione delle ore di servizio.

Individuazione costo manodopera

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 482.711,00. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

A tale proposito la Delibera n. 528 del 15.11.2023, dell'ANAC, scioglie un dubbio interpretativo sulla possibilità di assoggettare a ribasso anche i costi della manodopera, affermando che *“La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo”*.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del codice, il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato è il CCNL delle Cooperative Sociali.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'art. 60 comma 3, lett. b) del Codice.

Quinto d'obbligo

Il Comune si riserva la possibilità di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

D.U.V.R.I.

Per la realizzazione del servizio non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto non sono stati evidenziati rischi di interferenza (art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e determinazione n. 3/2008 *“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”* dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture), pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi derivanti dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ed apprestare gli interventi opportuni in coerenza con quanto previsto dal presente capitolato.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di Asilo Nido, ad eccezione dei giorni festivi, dovrà funzionare 6 gg. (sei) a settimana con il seguente orario minimo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:30;
- sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:30.

L'Asilo Nido è organizzato sulla base della presenza massima di n. 44 bambini/bambine di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi suddivisi in semidivezzi e divezzi.

Le domande di iscrizione verranno raccolte dal competente Servizio comunale, che provvederà all'ammissione al servizio ed alla formazione della graduatoria.

La compartecipazione al costo del servizio, è versata dagli utenti direttamente al Comune.

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario per le operazioni di registrazione ed in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione della procedura di gara e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte per il caricamento della documentazione di gara.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57, comma 1, del Codice e della nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 209/2024, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'affidatario inoltre dovrà garantire eventuali scatti di anzianità che si dovessero maturare per il personale impiegato a tenore dell'art. 37 del vigente CCNL delle Cooperative Sociali.

Criteria di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, il criterio dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione da parte di una Commissione, istituita ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 36/2023, di punteggi per un TOTALE di PUNTI 100 sulla base degli elementi sotto indicati.

OFFERTA TECNICA – MAX PUNTI 80:

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi di seguito indicati:

- a) Progetto educativo ed organizzativo: fino a un massimo di 60 punti.
- b) Relazione documentata dell'esperienza maturata: fino a un massimo di 20 punti.

- Progetto educativo ed organizzativo fino a un massimo di 60 punti così suddivisi:**
 - Modello pedagogico-educativo: 35 punti
 - Rapporti con le famiglie: 4 punti
 - Organizzazione del servizio educativo: 21 punti

Criteria di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Max punti
Progetto pedagogico/educativo del servizio	35	Qualità della proposta pedagogica-educativa. Completezza, coerenza, rispondenza ai bisogni di crescita dei bambini 1-3 anni con particolare riferimento alle metodologie del lavoro educativo, alla programmazione, strategie adottate per l'inserimento e l'ambientamento dei piccoli.	10
		Gestione delle emergenze	5
		Organizzazione della giornata al nido, con particolare riguardo alle attività di cura del bambino (cure di routine, sonno...)	5
		Attività educativo-didattiche e uso di strumenti tecnici quali la programmazione, l'osservazione, la verifica, la documentazione, il lavoro collegiale, educazione musicale, laboratori idonei allo sviluppo psicologico	5
		Giochi e materiale ludico-didattico aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nella struttura	5
		Somministrazione di alimenti e/o pasti di provenienza biologica, a denominazione protetta, locali e metodologie di somministrazione	5



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Criteri di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Max punti
Rapporti con le famiglie	4	Strumenti e modalità di partecipazione, coinvolgimento ed informazione con le famiglie, con incontri durante l'anno educativo	2
		Servizi innovativi alla famiglia (servizi aggiuntivi, docente di lingua inglese, etc..)	2

Criteri di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Max punti
Organizzazione del servizio in relazione a:	21	Numero di risorse da impiegare, superiore al minimo previsto dalla normativa vigente, per l'esecuzione del servizio specificando le turnazioni, le sostituzioni e misure volte a garantire la massima stabilità rapporto educatore/bambino e l'articolazione dell'orario di ciascuna unità educativa e del coordinatore nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento: <ul style="list-style-type: none">– 1 educatore e oltre il minimo 4 punti– 2 educatori oltre il minimo 8 punti	8
		programma di aggiornamento di tutto il personale (con riferimento alle competenze specifiche del servizio e con riferimento ai corsi di formazione per pronto soccorso pediatrico e manovre di disostruzione pediatrica) con indicazione del monte orario e delle modalità previste oltre 100 ore punti 4	4
		presenza del medico pediatra (1 volta ogni 15 gg. 2 punti, 2 volte ogni 15 gg. 4 punti)	4
		Piano degli interventi e cura dell'area a verde esterna	5

Criteri di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Max punti
Relazione documentata dell'esperienza maturata	20	numero di anni di esperienza nell'attività di gestione degli asili nido: <ul style="list-style-type: none">– per ogni anno solare 1 punto (oltre 5 anni non sarà attribuito nessun punteggio aggiuntivo). Nel caso in cui non siano coperti i 12 mesi solari si computeranno in frazioni (es. n. 1 punto diviso 12 per 11 mesi)	5
		numero di asili nido gestiti nel triennio precedente con almeno 24 bambini: <ul style="list-style-type: none">– per ogni asilo 1 punto	5



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

		– superiore ai tre servizi richiesti sarà attribuito un punto per ogni anno fino alla concorrenza del punteggio massimo	
		esperienza di sostegno all'handicap: l'impresa specificherà se e quali tipi di handicap ha trattato nel corso della propria esperienza: da un minimo di 0,5 ad un max di 5 punti	5
		numero annuo di bambini iscritti complessivamente negli asili nido gestiti nel triennio precedente: – da 12 a 24 bambini/e 3 punti – da 25 bambini in poi 5 punti	5

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche gli operatori economici che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza a cui sono rivolti.

Gli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 saranno quindi esclusi dalla gara. La Stazione appaltante darà comunicazione immediata dell'esclusione.

OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 20:

Per l'offerta economica verrà assegnato massimo 20 punti. L'offerta economica verrà aperta e valutata dopo l'attribuzione del punteggio tecnico. L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base dell'applicazione della seguente formula di calcolo:

$$PE = 20 \frac{P_{min}}{P_o}$$

Dove:

- PE = punteggio da attribuire
- P min = prezzo complessivo minore tra le offerte ammesse alla gara
- Po = prezzo complessivo dell'offerta considerata

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi più approfonditi e documentati.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 punti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e della verifica delle offerte anormalmente basse. L'eventuale anomalia sarà valutata come previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di offerte con uguale punteggio totale, la gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà ottenuto un punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Punteggio complessivo

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dal punteggio complessivo "PTOTALE" più alto, ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio di valutazione tecnica (PT) ed il punteggio relativo al criterio economico (PE):

$$PTOTALE = PT + PE$$

Commissione giudicatrice

Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione, composta da tre membri, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Commissione supporterà il RUP nella verifica della documentazione amministrativa e delle anomalie. Essa potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere le cause di ostative di cui all'art. 93, quinto comma, Codice. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Modalità di svolgimento delle operazioni di gara

La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l'apertura delle buste, presso i locali del Palazzo Comunale, in Via Vittorio Emanuele n. 467, 95033 Biancavilla (CT), senza ulteriore avviso.

Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di specifica procura.

Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa

La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l'analisi e la validazione della documentazione amministrativa, la commissione di gara, soggetto deputato all'espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad accedere alla piattaforma telematica mediante l'inserimento di password personali nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi presentati. Sulla base della documentazione contenuta nella documentazione amministrativa, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà:
 - visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento stesso;
 - visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale;
 - validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la commissione potrà modificarne lo stato in:
 - o valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
 - o non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara;
 - o ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e richiedere integrazioni al concorrente.
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

- c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dal D.lgs. 36/2023, il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
- d) la Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, potrà procedere, altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice", con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici.

Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all'inoltro ed alla verifica della documentazione sanante.

Fase 2 – Validazione offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, nominata con la modalità precedentemente descritta, procede in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste telematica "Offerta tecnica", alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed all'attribuzione agli stessi dei relativi punteggi.

Si premette che, non si effettua la verifica delle buste tecniche in seduta pubblica in quanto, nelle procedure telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata.

A tal proposito, il Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388) ha affermato tra l'altro il principio che: *"l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni e che la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti."*

Sullo stesso tema il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (Cons. Stato, V°, 29/10/2014, 5377 - Cons. Stato, III°, 5/12/2014, 6018), conferma che, nel caso di procedure telematiche, l'apertura delle buste può avvenire anche in sede riservata. Secondo il Supremo Collegio, infatti, le gare telematiche, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente, dotato di specifiche password "personali", assicurano l'immodificabilità delle offerte, permettendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara, pertanto è possibile derogare al principio di pubblicità, ovvero all'obbligo d'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) in seduta pubblica, in quanto il dispositivo elettronico utilizzato consente, di per sé, il rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità come obbligatoriamente previsti in tutte le procedure d'appalto.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Il suddetto orientamento è stato recepito, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 e successivamente dall'art. 58 D.lgs. 50/2016 che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta dell'offerta tecnica.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Successivamente ogni Commissario, attribuirà, per ciascun criterio o subcriterio, il proprio punteggio ed il punteggio finale sarà rappresentato dalla somma dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I punteggi così calcolati, suddivisi per singolo criterio, verranno inseriti nella piattaforma di negoziazione.

Una volta inseriti i punteggi per ogni partecipante, il totale dei punteggi assegnati verrà mostrato nell'elenco nella colonna Punteggio offerta tecnica.

Fase 3 - Validazione offerta economica

Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica "Offerta economica", ed a formulare la relativa graduatoria finale.

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta dell'offerta economica. Si procederà ad inserire l'importo in cifre dell'offerta.

Fase 4 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio. Questa S.A. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

Al fine di pervenire all'aggiudicazione efficace della proposta di aggiudicazione della commissione di gara, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione aggiudicatrice relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Successivamente questa S.A. procede a verificare per l'aggiudicatario provvisorio il possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Oltre ai casi in cui *ope-legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.lgs. 159/2011.

Verifica offerte anormalmente basse

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, ha apportato importanti modifiche alla normativa concernente l'individuazione delle offerte anormalmente basse. Nel caso di procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il nuovo codice non prevede un criterio automatico per l'individuazione delle offerte *sospette di anomalia* lasciando al RUP ampia discrezionalità in questa procedura.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Per supportare il RUP nella sua valutazione, l'operatore economico dovrà, indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, co. 9, anche i costi di manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

La stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi del già detto articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Nell'ipotesi che l'offerta susciti il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto, ad esempio, di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto, questa S.A. potrà richiedere agli operatori economici, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.

Il RUP procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.

La S.A. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando a tal fine un termine di **15** giorni. Nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. Il RUP, ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

Qualora si accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea. In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE)

A partire dal 9 novembre 2022 è obbligatorio l'uso, presso la Banca Dati Anac, del nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), che sostituisce totalmente il sistema AVCPASS, così come sancito dalla Delibera n. 464/2022 (pubblicata in GURI il 24/10/2022). Questa S.A. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.

Esecuzione ed avvio del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023 e di richiedere l'avvio dell'esecuzione del servizio, ravvisandone le ragioni di urgenza nella continuità didattico-educativa dei minori, in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Soggetti ammessi alla gara

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, presenti e iscritti sulla piattaforma MEPA nella categoria merceologica Servizi Sociali.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

La successiva procedura negoziata (R.D.O.) sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta nei termini. La procedura sarà avviata fra coloro che hanno risposto all'avviso anche qualora questi risultassero in numero inferiore a cinque (5). A tenore dell'art 49, comma 5, del D.lgs. 36/2023, non sono posti limiti al numero di operatori economici invitati a presentare offerta rispetto a quanti presenteranno richiesta di invito, in quanto non trova applicazione il principio di rotazione, nel senso che tutti gli operatori economici che rispondano correttamente al presente avviso saranno invitati alla successiva procedura negoziata (RDO) ancorché gli stessi siano già stati invitati a precedenti procedure negoziate avviate dal Comune di Biancavilla o siano risultati affidatari di analoghe forniture/servizi.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023 l'elenco degli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato e di coloro che saranno invitati a presentare offerta sarà segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà dare seguito alla procedura anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un singolo soggetto.

Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 65, del Codice dei Contratti n. 36/2023, ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto propri o e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Ai predetti soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 67 e 68 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 68 del nuovo Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 65, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della presente procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- Iscrizione all'Albo Regionale delle istituzioni socioassistenziali istituito ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86 per la Sezione Minori o iscrizione nel corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese UE).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di carattere economico-finanziario

- fatturato globale minimo complessivo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all'importo a base d'asta;
- fatturato specifico minimo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte riguardante l'erogazione di servizi di asilo nido o servizi analoghi (Iudoteche, sezioni primavera) pari almeno all'importo posto a base di gara.

Si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il predetto requisito deve intendersi riferito all'intero raggruppamento/consorzio (nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10% dalle altre).

Requisiti di capacità tecnica:

- possedere una esperienza certificata di almeno tre anni nella gestione ed erogazione di servizi di asilo nido o analoghi. A tal fine l'operatore economico fornirà un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari;
- essere in possesso delle seguenti CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ conforme alle norme europee:
 - serie ISO 9001: 2008 "Sistema di qualità per servizi educativi";
 - serie UNI 11034 "Servizi all'Infanzia";

N.B.: Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante verificherà i requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel presente disciplinare esclusivamente sull'aggiudicatario, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa inoltre che sono ammessi a partecipare solo i soggetti che sottoscrivono il Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e che



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

siano presenti sulla piattaforma del Me.PA per la categoria merceologica “*Servizi Sociali*”, abilitate ai Servizi di gestione nido e micronido a titolarità pubblica, autorizzate o iscritte all’Albo regionale previsto dalla L.R. n. 22/86 per la sezione e tipologia specifica o albo analogo se residente in altra regione.

Modalità di verifica

La verifica dell’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’art. 94 del Codice sarà effettuata, a cura della S.A., attraverso la consultazione del fascicolo virtuale (FVOE) dell’operatore economico di cui all’art. 24. Con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 100.

Presenza visione della Documentazione di Gara

- Schema patto di integrità;
- Capitolato;
- Disciplinare di Gara;
- Modello Avalimento;
- Schema formulario D.G.U.E.

Tutta la documentazione di gara andrà sottoscritta digitalmente ed inviata telematicamente attraverso la piattaforma del MEPA

Avalimento

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 36/2023 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, e di capacità tecnico professionale di cui all’art. 10, comma 1, del Codice, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti in raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a pena di esclusione - dalla gara, la documentazione di cui all’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 e della sua nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 209/2024 e, segnatamente:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali previsti;
- il contratto, in originale o copia autentica, debitamente sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto di avalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. n. 36/23, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con una delle imprese che partecipano alla gara;

E’ ammesso l’avalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. **Si rappresenta, altresì, che le certificazioni di qualità non potranno essere oggetto di avvalimento.**

Modalità di presentazione dell'offerta

1. Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire l'offerta in forma telematica e ogni altra documentazione prevista dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, entro i termini fissati nella piattaforma.
2. I termini indicati nella piattaforma per la presentazione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità.
3. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Biancavilla da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Subappalto

Per la presente procedura non è ammesso il subappalto.

Soccorso istruttorio

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023, fissando un termine perentorio, non superiore a 5 giorni, per la consegna della documentazione oggetto di soccorso. In tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata attraverso l'area comunicazioni della piattaforma MEPA, nonché sul sito istituzionale. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

In relazione all'applicabilità/inapplicabilità delle procedure di soccorso istruttorio si farà riferimento al parere di precontenzioso n. 573 del 10.12.2024 dell'Anac.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Garanzia provvisoria

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.

Garanzia definitiva

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 nella sua nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 209/2024 è richiesta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Versamento ANAC

Dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.N.A.C.) di € 33,00, giusta delibera dell'Autorità n. 610 del 19 dicembre 2023, quale quota spettante agli operatori economici.

Come indicato dalle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all'Autorità, i concorrenti presa conoscenza del codice Identificativo della Gara (CIG) provvedono al relativo pagamento.

Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall'impresa designata come capogruppo.

Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni avverrà previa emissione di fattura elettronica, con mensilità posticipata, presentazione della relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, fogli firma degli operatori con l'indicazione delle ore effettuate sottoscritti dal Legale rappresentante, copia delle fatture di acquisto, busta paga, registro mensile presenze degli allievi.

Rendicontazione

Nelle fatture deve essere obbligatoriamente indicato:

- Codice CIG
- numero delle ore effettuate da ciascuna figura professionale con il relativo costo
- numero di pasti erogati
- incidenza delle spese generali

Inadempimenti e penali

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Gestore, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti, inviando comunicazione scritta al Gestore a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)

Ai sensi dell'art. 126 bis D.lgs. 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Prog.	Inadempienza	Importo penali in percentuale
1	Ogni volta che venga negato l'accesso all'Asilo nido, per eseguire controlli e verifiche,	0,3 per mille



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

	agli incaricati del monitoraggio di cui al presente Capitolato	
2	Mancato svolgimento della funzione di raccordo con i servizi per la prima infanzia	0,3 per mille
3	Mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, di cui al presente Capitolato	1 per mille
4	Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio di cui al presente Capitolato	1 per mille
5	Per ogni variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui al presente Capitolato	1 per mille
6	Mancata attivazione dei corsi di formazione previsti per il personale	0,3 per mille
7	Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale	0,3 per mille
8	Mancata documentazione dell'attività svolte con i bambini	0,3 per mille
9	Per carenze igieniche delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi	1 per mille
10	Per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la conservazione delle derrate o quanto previsto dalle leggi in materia	1 per mille
11	Mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	1 per mille
12	Mancato svolgimento degli incontri/riunioni nei tempi previsti dal contratto	0,3 per mille

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi e con le modalità contemplate dall'art. 122 del Codice cui espressamente si rinvia.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 C.C. qualora il contraente si renda colpevole di gravi inadempimenti, in particolare:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) subappalto non previsto in sede di offerta e cessione anche parziale del contratto;
- c) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza del lavoro;
- d) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- e) ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempimenti che comportino disservizi per l'Amministrazione;
- f) danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Amministrazione;
- g) ritardo nell'avvio dei servizi;
- h) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;
- i) sospensione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- j) mancata versamento del deposito cauzionale;
- k) mancato rispetto delle condizioni minimali richieste dal presente capitolato;
- l) mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale. L'Amministrazione comunica all'aggiudicatario la volontà di risoluzione del contratto mediante posta elettronica certificata o raccomandata A.R. indicando la data entro la quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1671 C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione del servizio o per altre cause sopravvenute e imprevedibili che non consentono di far fronte agli oneri contrattuali. Il recesso dovrà essere esercitato conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti, cui espressamente si rinvia.

Aspetti contrattuali

Manutenzione di competenza del Gestore

Restano a carico del Gestore le manutenzioni ordinarie dell'immobile, delle macchine (ad esempio lavatrice, lavastoviglie, frigoriferi, macchine da cucina, caldaia etc..) nonché tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

Manutenzione di competenza dell'Amministrazione Comunale

Restano a carico dell'Amministrazione le manutenzioni straordinarie, salvo interventi dovuti a danneggiamenti o al cattivo uso di quanto affidato al Gestore con verbale di consegna e quanto ai precedenti paragrafi. Restano a carico dell'Amministrazione le spese delle utenze di acqua, luce e gas.

Monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato nonché a quelle ulteriori offerte in gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso l'Asilo Nido.

Interruzione e/o sospensione temporanea del servizio

In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, il Gestore dovrà darne tempestivo avviso all'Amministrazione, salvo motivate ed oggettive ragioni.

Il Gestore deve rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i..

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Amministrazione.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Gestore, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. In ogni caso il Gestore non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

Documenti per la stipulazione del contratto

Prima della stipula del contratto mediante inserimento a sistema del Documento di stipula sul MEPA l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto nel presente disciplinare;
2. assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto con i seguenti massimali:



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

- RCT massima unica non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro;
- RCO massima non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 a persona.

Ulteriori disposizioni

1. si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
2. è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
3. l'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta;
4. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti di gara devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
5. l'organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Regionale di Catania nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del C.P.A ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti per la presente procedura risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà finalizzato all'espletamento della procedura dal Comune di Biancavilla, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biancavilla in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro-tempore. Ai sensi di legge, ove l'offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dalla legge. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Tracciabilità

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione



Comune di Biancavilla

Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879

AREA DELLA P.O. n. 1 – Servizio Pubblica Istruzione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alle norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia di pubblici contratti.

IL DEC

Dott. Alfio Santangelo

II RUP

Dott. Davide Marino